MODIFICAZIONE AL REGIME FISCALE DI TALUNI FILATI DI FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI

Art. 8

L'ultimo comma dell'art. 38 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, e' sostituito dal seguente: "L'Intendenza, qualora risulti escluso il proposito di frode, puo' disporre che il trasgressore paghi, per effetto della, definizione amministrativa, una somma da L. 30.000 a L. 300.000, fermo l'obbligo della corresponsione dei diritti dovuti".

Versione in vigore dal 19 dicembre 1953, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazione al regime fiscale di taluni filati di fibre tessili naturali ed artificiali
Estremi	Decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazione-al-regime-fiscale-di-taluni-filati-di-fibre-tessili/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it